

COMPANS, *relatore*. Permetta, c'è un'altra osservazione da fare.

Nella parte relativa agli assistenti locali la Commissione propone l'aumento di 100 lire per la terza classe.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Ho già detto che l'accetto; tanto è vero che è scritta già nell'articolo. Dunque non occorre altro.

PRESIDENTE. Porrò dunque a partito l'articolo 1 con l'aggiunta indicata dall'onorevole ministro.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 2. Agli articoli 58 let. I) e 67 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901 e n. 303 del 21 luglio 1902, è apportata la seguente modificazione:

« Alla denominazione « ufficiali di scrittura » sostituire: « Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti. »

« Essi saranno nominati con decreto reale. »

(È approvato).

« Art. 3. *Disposizione transitoria*. Gli aumenti di assegni stabiliti pei diversi personali dalla presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1904, e nella prima applicazione di essa, quelli che godranno di un aumento di stipendio saranno esenti dalla ritenuta stabilita dall'articolo 42 (allegato U) della legge 8 agosto 1895, n. 486. »

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'altro disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 30 novembre 1902, n. 521.

Onorevole ministro, consente che la discussione si apra sul testo della Commissione?

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Consento.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge*: (Vedi Stampato n. 311-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Brunialti. Ne ha facoltà.

BRUNIALTI. Io ho chiesto di parlare per rivolgere al ministro una assai modesta raccomandazione in ordine all'applicazione di questa legge.

L'onorevole ministro sa come da qualche tempo vada crescendo il numero dei ricorsi di ufficiali e di sottufficiali al Consiglio di Stato. Qualunque opinione si abbia di questi ricorsi, è certo che tutti devono desiderare che il loro numero diminuisca; ora il miglior modo di diminuire questi ricorsi è quello di togliere dalla legge quelle disposizioni che a questi ricorsi possono porgere argomento.

Una delle disposizioni che da qualche tempo sono specialmente frequente occasione di ricorsi, si contiene nell'articolo 15 della legge sullo stato dei sottufficiali approvata nel 1902, relativa alla proporzione tra i sottufficiali dell'esercito ed i sottufficiali della marina che hanno diritto ad impiego.

Nel regolamento del 1888 c'è una patente contraddizione, la quale è insolubile per ora, e che perciò da motivo a frequenti ricorsi. Infatti, secondo l'articolo della legge che dice che una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con 12 anni di servizio nei Corpi della regia marina, i due Ministeri hanno convenuto in qual proporzione fra i sottufficiali dell'esercito e quelli della marina si assegnerebbero tali posti, e cioè che 20 spetterebbero ai sottufficiali dell'esercito ed uno ai sottufficiali della marina. Se non che vige l'articolo 12 del regolamento del 1888, il quale stabilisce che presso il Ministero della guerra debba essere tenuto un registro, nel quale tutti i sottufficiali dell'esercito e della marina devono essere iscritti per ordine di anzianità.

Ora delle due l'una, o si riconosce che debba nominarsi un sottufficiale della marina su ogni 20 sottufficiali dell'esercito o si segue l'anzianità.

Se si segue l'anzianità, in luogo di questa proporzione può avvenire che invece di un sottufficiale di marina ogni 20 dell'esercito ve ne sia uno ogni 10 o uno ogni 50; la proporzione è evidentemente alterata.

Ora, poichè l'articolo 16 della legge lascia impregiudicata la questione, io prego l'onorevole ministro perchè quando farà il regolamento per il nuovo testo unico che naturalmente seguirà l'approvazione di questo disegno di legge, voglia dirimere questa questione. Facendo ciò egli avrà tolto occasione a molti ricorsi ed avrà contribuito a quello scopo che, come ho detto in principio del mio discorso, deve essere nel desiderio di tutti.